



Circ E12 del 23marzo 2020

INTERRUZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI A FINO AL 3.04.2020

Il D.P.C.M. 22.03.2020 prevede la chiusura fino al 3.04.2020 di tutte le attività produttive non considerate strategiche, per far fronte all'emergenza Coronavirus. Si riporta il contenuto del provvedimento con l'elenco delle attività che rimangono aperte.

AMBITO APPLICATIVO	intero territorio nazionale.	
DECORRENZA	<p>Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 23.03.2020 e sono efficaci fino al 3.04.2020.</p> <p>Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25.03.2020, sono entrambi prorogati al 3.04.2020.</p>	
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	<p>Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ⇒ ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di ⇒ seguito disposto.</p> <p>Attività commerciali</p> <p>Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 (sospensioni già previste, servizi garantiti, ecc.).</p>	<p>Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).</p>
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ IN CORSO	Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020 , compresa la spedizione della merce in giacenza .	
ATTIVITÀ PROFESSIONALI	Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020 (lavoro agile, ferie e congedi, protocolli di sicurezza, sanificazione, ecc.).	
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (lavoro agile, limitata presenza di personale, utilizzo ferie, ecc.).	
DIVIETO DI SPOSTAMENTO PER PERSONE FISICHE	Diverso comune 	È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano.
	Unici motivi 	Salvo che per: .. comprovate esigenze lavorative ; .. di assoluta urgenza ; .. per motivi di salute .

Tavola

Attività consentite (allegato n. 1 al D.P.C.M. 22.03.2020)

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Tavola (segue)

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

ATTIVITÀ DELLE FILIERE

Con comunicazione
al Prefetto

- Restano sempre consentite anche le **attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1**, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, **previa comunicazione al Prefetto della provincia** ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
- Il **Prefetto** può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Con comunicazione
al Prefetto

- Sono consentite le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa **comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un **grave pregiudizio all'impianto** stesso o un pericolo di incidenti.
- Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

- In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI, PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

- È **sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e **dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DELLA DIFESA

- Sono consentite le attività dell'industria dell'**aerospazio** e della **difesa**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, **previa autorizzazione del Prefetto** della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- Sono comunque consentite le attività che erogano **servizi di pubblica utilità**, nonché servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990, n. 146.

Resta tuttavia ferma la **sospensione** del servizio di apertura al pubblico di **musei** e altri istituti e luoghi della **cultura**, nonché dei servizi che riguardano l'**istruzione** ove non erogati **a distanza** o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

RISPETTO NORME PER CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Le imprese le cui attività **non** sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali.